

Regione Lazio

DIREZIONE AGRIC., PROM. FIL. E CULT. CIBO, CACCIA E PESCA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 1 aprile 2019, n. G03860

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" (Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.1 "Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico" - Tipologia di Operazione 7.1.1 "Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi". Approvazione del bando pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento. Termine di presentazione delle domande di finanziamento 21/05/2018. Rettifica Bando Determinazione n. G03878 del 27/03/2018.

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07 “Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali” (Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.1 “*Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico*” - Tipologia di Operazione 7.1.1 “*Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi*”. Approvazione del bando pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento. Termine di presentazione delle domande di finanziamento 21/05/2018. Rettifica Bando Determinazione n. G03878 del 27/03/2018.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse Agricole;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la L. 241/1990 e successive mm. e ii. concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Deliberazione n. 211 del 04/05/2018 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca al Dr. Ing. Mauro Lasagna;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G09733 del 01/09/2016, con il quale è stato conferito l’incarico di dirigente dell’Area Gestione Sostenibile delle Risorse agricole alla dr.ssa Nadia Biondini;

VISTA la Decisione della Commissione Europea n. C (2015) 8079 del 17 novembre 2015 con la quale è stato approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTE le Decisione della Commissione Europea C(2016)8990 del 21/12/2016 e C(2017)1264 del 16/02/2017, con la quale sono state apportate modifiche non strategiche al Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 147 del 05 aprile 2016, pubblicata BURL n. 30 del 14 aprile 2016, con la quale sono state approvate le “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” come modificata con la

Deliberazione della Giunta Regionale n. 187 del 19 aprile 2017, pubblicata BURL n. 34 del 27 aprile 2017;

VISTE le Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020 di cui all'Intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015 concernente "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C (2015)8079 del 17 novembre 2015";

VISTA la Determinazione n. G03878 del 27/03/2018 avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Regolamento (UE) n.1305/2013. Misura 07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" (Articolo 17 del Regolamento (UE) n. 1305/2013) - Sottomisura 7.1 "*Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico*" - Tipologia di Operazione 7.1.1 "*Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi*". Approvazione del bando pubblico per la raccolta e il trattamento delle domande di finanziamento. Termine di presentazione delle domande di finanziamento 21/05/2018";

VISTA la nota prot. n. 238371 del 27/03/2019 con la quale l'Area Valorizzazione Sostenibile del Patrimonio Ambientale della Direzione Capitale naturale, Parchi ed Aree Protette, a seguito di richieste da parte di alcuni gestori delle aree protette, propone di allineare il Bando della Tipologia di Operazione 7.1.1, per quanto riguarda le percentuali di anticipo e di acconto erogabili, alle percentuali riportate nelle *Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali* di cui alla DGR 147/2016 e ss.mm.ii;

DATO ATTO che per le percentuali di anticipazione e di acconto per i *Piani di tutela e di gestione dei siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico* riportate nell'articolo 6 e nell'articolo 13 del Bando approvato con la Determinazione n. G03878/2018 risultano inferiori a quelle indicate nelle *Linee di indirizzo* sopra richiamate;

RITENUTO opportuno di armonizzare le percentuali e le disposizioni per la concessione di anticipazione e di acconto per i *Piani di tutela e di gestione dei siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico* riportate nell'articolo 6 e nell'articolo 13 del Bando approvato con la Determinazione n. G03878/2018, con le percentuali e le disposizioni riportate negli articoli 10, 11 e 12 delle *Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali* di cui alla DGR 147/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO pertanto opportuno di modificare l'articolo 6 del Bando della Tipologia di Operazione 7.1.1 "*Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi*", approvato con la Determinazione n. G03878/2018, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione;

RITENUTO altresì di rettificare l'articolo 13 del Bando della Tipologia di Operazione 7.1.1 "*Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi*", approvato con la Determinazione n. G03878/2018 nella parte che

riguarda la percentuale di anticipo e di acconto, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- di armonizzare le percentuali e le disposizioni per la concessione di anticipazione e di acconto per i *Piani di tutela e di gestione dei siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico* riportate nell'articolo 6 e nell'articolo 13 del Bando approvato con la Determinazione n. G03878/2018, con le percentuali e le disposizioni riportate negli articoli 10, 11 e 12 delle *Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali* di cui alla DGR 147/2016 e ss.mm.ii;
- di approvare la modifica dell'articolo 6 del Bando della Tipologia di Operazione 7.1.1 *"Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi"*, approvato con la Determinazione n. G03878/2018, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione;
- di approvare la modifica dell'articolo 13 del Bando della Tipologia di Operazione 7.1.1 *"Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi"*, approvato con la Determinazione n. G03878/2018, secondo quanto riportato nell'Allegato 1 alla presente Determinazione;

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it, e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione "PSR FEARS".

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. MAURO LASAGNA



REGIONE LAZIO
ASSESSORATO AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

BANDO PUBBLICO

(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

MISURA 07
"Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali"

(art. 20 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 7.1

"Sostegno per la stesura di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico"

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 7.1.1

"Elaborazione di Piani delle aree Natura 2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi".

ALLEGATO 1

MODIFICA DELL'ARTICOLO 6 E DELL'ARTICOLO 13



.....OMISSIS.....

ARTICOLO 6 Agevolazioni previste

Piani di tutela e di gestione dei siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

Il finanziamento viene concesso sotto forma di contributo in conto capitale in misura del 100% della spesa ammessa a finanziamento, con i massimali di investimento di seguito riportati.

Per la redazione del **Piano e Regolamento dell'area naturale protetta** è riconosciuto un finanziamento massimo pari a 200.000,00 Euro IVA compresa (se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA).

Per la redazione del **Piano di Gestione del sito Natura 2000 o di Piani di gestione specifici settoriali** è riconosciuto un finanziamento massimo pari a 145.000,00 euro IVA compresa (se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA).

Per la redazione del **Programma Pluriennale di Promozione Economica e Sociale – PPPES** è riconosciuto un finanziamento massimo pari a 50.000,00 euro IVA compresa (se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA).

Per la realizzazione delle tipologie di Piani di tutela e di gestione dei siti della Rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico sopra richiamati possono essere concessi anticipi ed acconti ai beneficiari, nel rispetto di quanto riportato dal documento “*Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali*” approvato con DGR n.147 del 05/04/2016 e pubblicato sul BURL n.30 del 14/04/2016.

L'erogazione del contributo prevede le seguenti fasi:

1. Anticipo

Per la realizzazione di investimenti ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, potranno essere concessi anticipi ai beneficiari, a fronte di presentazione di idonea garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, *fino al 50 % del contributo ammesso*.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore, da parte di soggetti autorizzati dallo stesso individuati, per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.



Nel caso in cui il beneficiario sia un'Autorità pubblica, è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al comma precedente l'impegno scritto dell'Autorità stessa a versare l'importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all'anticipo, secondo un modello predefinito dall'Organismo pagatore.

L'erogazione dell'anticipo per gli interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara con l'affidamento dei lavori/servizi/forniture ed è commisurata all'importo aggiudicato.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato con il provvedimento di concessione, si procede con il recupero degli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si procede con il recupero del contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

L'anticipo erogato per un'operazione che decada per rinuncia del beneficiario o per la quale sia pronunciata la decadenza nell'ambito dei controlli amministrativi, in loco o ex post, è recuperato integralmente con gli interessi maturati.

2. Acconto (Erogazione parziale a seguito di presentazione di stati di avanzamento)

L'erogazione di acconti in corso d'opera per lavori parzialmente eseguiti (previsto in base al QTE post-gara) può avvenire:

- in caso di un primo o di un unico acconto, a fronte dell'approvazione da parte dell'ente beneficiario degli elaborati del quadro conoscitivo e – ove prevista - all'attivazione presso la struttura regionale competente della procedura di VAS;
- in caso sia previsto un secondo acconto, a fronte dell'atto di adozione dello strumento di pianificazione da parte del beneficiario;

previa presentazione di una domanda di pagamento, ai sensi dell'articolo 11 delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n.147 del 05/04/2016.

Nel caso in cui l'anticipo non sia stato richiesto, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento pari ad almeno il 30% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovato da fatture quietanzate e da documenti probatori equivalenti.

L'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione.

Per gli investimenti per i quali è stata erogata l'anticipazione, gli acconti in corso d'opera possono essere richiesti, allorché l'investimento presenti uno stato di avanzamento superiore al 50% della spesa ammissibile, rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, comprovata da fatture quietanzate



e da documenti probatori equivalenti quietanzati. In questo caso l'importo dell'acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata in rapporto all'aliquota di sostegno approvata con il provvedimento di concessione al netto dell'anticipo erogato. In tal caso la Regione può autorizzare l'Organismo pagatore allo svincolo della garanzia fideiussoria.

Qualora il beneficiario non intenda richiedere lo svincolo della garanzia fideiussoria può essere erogato un acconto pari all'avanzamento dell'investimento realizzato dimostrato da fatture e documenti probatori equivalenti, al netto dell'anticipo già erogato, a condizione che sia dimostrata la quietanza di almeno il 50% delle spese ammissibili al contributo.

La somma degli acconti e dell'eventuale anticipo non può superare l'80% del contributo concesso o, nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il 90% del contributo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva.

Per gli investimenti con una spesa ammessa inferiore o uguale a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il beneficiario può richiedere l'erogazione di un unico acconto.

Per gli investimenti con una spesa ammessa superiore a 100.000 euro rideterminata dopo l'aggiudicazione definitiva nel caso di interventi per i quali è d'applicazione la normativa in materia di appalti pubblici, il beneficiario può richiedere l'erogazione di due acconti.

3. Saldo

Il pagamento del saldo finale è effettuato alla trasmissione dell'atto del soggetto gestore beneficiario di approvazione del parere alle osservazioni al piano o all'adozione del PPPE ed alla trasmissione dello strumento di pianificazione previsto qualora non sia stato già trasmesso con l'acconto, ai sensi dell'articolo 12 delle "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" di cui alla DGR n.147/2016.

Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione di spesa deve essere quietanzata.

Nel successivo articolo 13 del bando viene definita la documentazione che il beneficiario è tenuto a presentare contestualmente alla domanda di pagamento del saldo ai fini della rendicontazione finale dell'investimento. Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni già effettuate risulti negativo sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi interessi maturati.

Per la redazione del **Regolamento dell'area naturale protetta** è riconosciuto un finanziamento massimo pari a 20.000,00 euro IVA compresa (solo se non recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA), che sarà erogato in un'unica soluzione a saldo in base ai costi effettivamente sostenuti, alla trasmissione del Regolamento - adottato da parte del soggetto gestore - con le relative controdeduzioni, alle strutture regionali competenti per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 12 delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020



e disposizioni attuative generali” approvato con DGR n.147 del 05/04/2016 e pubblicato sul BURL n.30 del 14/04/2016. La documentazione di spesa deve essere quietanzata. Nel successivo articolo 13 del bando viene definita la documentazione che il beneficiario è tenuto a presentare contestualmente alla domanda di pagamento del saldo ai fini della rendicontazione finale dell’investimento.

-----Fermo il resto dell’articolo 6-----

.....OMISSIS.....

ARTICOLO 13 Presentazione delle domande di pagamento

.....OMISSIS.....

Piani di tutela e di gestione dei siti della rete Natura 2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

Domanda di pagamento anticipo

- polizza fideiussoria, o in alternativa l’impegno scritto, secondo un modello predefinito dall’Organismo pagatore, dell’Autorità stessa a versare l’importo garantito qualora non sia riconosciuto il diritto all’anticipo, nel rispetto di quanto disposto dall’art.63, comma 1, del Regolamento (UE) n.1305/2013;
- determinazione di affidamento dell’incarico dalla quale si evinca la procedura utilizzata per la selezione del soggetto affidatario;
- contratto o convenzione stipulata con l’affidatario da cui si evincano le attività da svolgersi ed i tempi di realizzazione;

ai sensi dell’art.10 del documento “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali” approvato con DGR n.147 del 05/04/2016 e pubblicato sul BURL n.30 del 14/04/2016.

Domanda di pagamento acconto

primo o unico acconto:

- atto di approvazione degli elaborati del quadro conoscitivo e documentazione relativa all’attivazione – ove prevista - presso la struttura regionale competente della procedura di VAS (trasmissione della documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità ovvero invio del Rapporto Preliminare ai Soggetti con Competenza Ambientale ai fini delle consultazioni);

secondo acconto (ove previsto):

- atto di adozione dello strumento di pianificazione da parte del beneficiario;



- documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. La documentazione di spesa deve essere quietanzata;
- copia delle fatture e degli atti con i quali si dispone il pagamento delle stesse (atti di liquidazione) con la prova dell'avvenuto pagamento (mandato di pagamento quietanzato, attestante l'uscita di cassa);

ai sensi dell'articolo 11 delle Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali" approvato con DGR n.147 del 05/04/2016 e pubblicato sul BURL n.30 del 14/04/2016.

Domanda di pagamento saldo

1. Formale atto di approvazione dello strumento di pianificazione;
2. In alternativa, nel caso di strumenti di pianificazione che devono essere approvati da Enti diversi dall'Ente beneficiario, documentazione completa dello strumento di pianificazione e relativi atti di competenza dell'Ente beneficiario (strumento adottato e parere alle osservazioni, ove previsto), comprensivi degli atti emanati e degli adempimenti svolti ai fini della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, con nota di trasmissione alle strutture competenti per l'approvazione;
3. documentazione attestante le spese effettivamente sostenute. La documentazione di spesa deve essere quietanzata;
4. copia delle fatture e degli atti con i quali si dispone il pagamento delle stesse (atti di liquidazione) con la prova dell'avvenuto pagamento (mandato di pagamento quietanzato, attestante l'uscita di cassa);

La domanda di pagamento di Saldo deve essere presentata a conclusione di tutte le azioni previste nell'intervento, nei 30 giorni successivi al termine ultimo fissato per la conclusione del Piano.

-----*Fermo il resto dell'articolo 13*-----